

19 aprile 2011

Rinnovo del Contratto Collettivo Terziario Servizi e Commercio (Confcommercio).

Il giorno 26/2/2011, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il rinnovo del CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi.

L'accordo non è stato sottoscritto dalla CGIL.

Tra le principali novità previste da questo accordo, alcune riguardano le aziende già dal mese di marzo 2011 per cui Vi invito a prendere visione di tali novità comunicandoci le Vostre decisioni, in particolare sull'adesione o meno agli strumenti bilaterali (Ente bilaterale e Fondo Est), dalle quali dipenderanno delle variazioni nell'elaborazione del libro unico di Marzo.

Ente bilaterale Territoriale.

Il previgente CCNL prevedeva che l'azienda non aderente (per volontà) all'Ente bilaterale territoriale dovesse riconoscere al dipendente un Elemento distinto della retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

In caso di adesione all'EBT, invece, lo 0,10% andava versato all'Ente unitamente a un contributo dello 0,05% a carico del dipendente.

Il presente rinnovo ha lasciato invariato il contributo previsto per le aziende aderenti (o che aderiscono dopo l'accordo) ma ha incrementato il valore dell'EDR, da riconoscere al dipendente in caso di non adesione, portandolo allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità.

La scelta che dovrete pertanto operare (qualora non siate aderenti) sarà tra riconoscere l'aumento al dipendente (dallo 0,10% allo 0,30%) oppure aderire all'Ente bilaterale lasciando invariato il costo, ma trattenendo, e versando, la quota dello 0,05% a carico del dipendente.

Fondo Est e QUAS

Nell'ambito della bilateralità del CCNL e più in generale della valenza che il legislatore degli ultimi anni ha attribuito a tali Enti, il Fondo Est rappresenta uno degli Enti più efficienti nell'erogazione delle prestazioni.

L'obbligatorietà d'iscrizione a questo tipo di Enti sussiste solo se l'azienda aderisce all'organizzazione firmataria del CCNL (Confcommercio o Confesercenti e relative emanazioni).

Tuttavia, in considerazione della tipologia di prestazioni erogate, così come ribadito anche in precedenti circolari, la non iscrizione espone a qualche rischio, soprattutto di natura risarcitoria.

Nell'accordo in commento, le parti hanno previsto che, in caso di non adesione a Fondo Est, dal mese di Marzo 2011 dovrà essere erogato un elemento distinto della retribuzione pari a **15 Euro** al mese per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto (incidenza su TFR).

Poiché il contributo ordinario al Fondo Est è pari a 10 Euro al mese per 12 mensilità, ovvero 7 Euro al mese per 12 mensilità in caso di part-time) e che sull'elemento sostitutivo andranno versati i contributi, non vi è dubbio che la formulazione del testo dell'accordo "costringa" il datore di lavoro ad aderire al Fondo Est (120 Euro di costo annuo per aderire a fronte di almeno **280 Euro** di costo per erogare l'elemento sostitutivo).

L'accordo inoltre specifica che, in caso di erogazione dell'elemento sostitutivo il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

In pratica se il Fondo Est rimborsa il ticket per una visita medica del SSN o l'importo di una visita privata, il datore di lavoro deve garantire il medesimo rimborso!

Per chi invece già aderisce al Fondo Est, si segnala che, a decorrere dal 01/06/2011, il contributo mensile aumenterà di 1 Euro a carico del dipendente. Ulteriore incremento di 1 Euro è, infine, previsto a decorrere dal 01/01/2012 sempre a carico del dipendente.

Similarmente al fondo Est, per i lavoratori con la qualifica di Quadro (per i quali il fondo di assistenza sanitaria è Il QUAS), è previsto in alternativa all'iscrizione, l'erogazione di una quota di retribuzione pari a **35 Euro** mensili da corrispondere per 14 mensilità nonché l'obbligo di garantire ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite da Quas, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali. Ricordiamo che il costo di adesione a QUAS è di Euro 390 (di cui Euro 50 a carico del Quadro) e che con decorrenza 01/06/2011 passerà a Euro 406 (di cui Euro 56 a carico del Quadro).

Riguardo a questo aspetto Vi preghiamo, qualora non ancora iscritti a Est e QUAS, di comunicarci le Vostre intenzioni alla luce di quanto sopra riportato.

Permessi ROL

Una novità prevista dal presente accordi di rinnovo è la riduzione dei permessi retribuiti (ROL) per i primi anni di servizio presso l'azienda.

In particolare spettano a tutti i lavoratori le 32 ore di permessi a fronte delle ex-festività mentre, le ulteriori 56 ore (72 nelle aziende oltre i 15 dipendenti), spettano per il 50% dopo 2 anni di permanenza in azienda e per il 100% dopo 4 anni dall'assunzione.

Tale normativa ha valore per i nuovi assunti a decorrere dal 27 febbraio 2011.

Detassazione

Una dichiarazione a verbale dell'accordo in commento ha previsto che i seguenti elementi:

- lavoro straordinario
- lavoro supplementare
- compensi per clausole elastiche e flessibili
- lavoro a turno
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
- lavoro notturno
- premi variabili di rendimento
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

danno luogo a incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa.

Ne consegue che, qualora i suddetti istituti siano richiamati in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo alla tassazione sostitutiva al 10%. In pratica per applicare la detassazione su tali elementi è necessario un accordo territoriale o aziendale che richiami la dichiarazione a verbale.

Periodo di prova

Sono stati rivisti i periodi di prova che attualmente sono i seguenti:

- Quadri e Primo Livello 6 mesi (di calendario)
- Secondo e Terzo Livello 60 giorni di effettivo lavoro
- Quarto e Quinto Livello 60 giorni di effettivo lavoro
- Sesto e Settimo Livello 45 giorni di effettivo lavoro.

Trattamento in caso di malattia.

Un'altra novità è stata introdotta nel trattamento economico della malattia e in particolare del periodo cosiddetto di carenza (i primi 3 giorni dell'evento).

È previsto, per ogni anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), il seguente trattamento economico relativo ai primi 3 giorni di malattia:

- 100% della retribuzione per i primi 2 eventi nell'anno;
- 66% della retribuzione per il 3° evento
- 50% della retribuzione per il 4° evento
- Nessuna retribuzione dalla 5^a malattia in poi.

Restano esclusi dalla precedente regolamentazione (per cui si paga sempre il 100%) gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi che danno diritto alla speciale aspettativa di cui all'articolo 181 del CCNL
- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza

In considerazione del fatto che i limiti degli eventi sono riferiti al singolo lavoratore per ciascun anno, in caso di cessazione del lavoratore nel corso dell'anno il datore di lavoro dovrà rilasciare una dichiarazione attestante il numero dei giorni di malattia indennizzati.

Per l'anno 2011 il computo degli eventi decorrerà dal 01/04/2011

In tema di giustificazione della malattia è stato previsto che, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza, il lavoratore, in alternativa alla presentazione del certificato cartaceo, potrà inoltrare a mezzo fax, mail certificata o raccomandata, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inoltrato per via telematica all'INPS.

Aumenti retributivi

	Decorrenza 1/1/ 2011	Decorrenza 1/9/2011	Decorrenza 1/4/ 2012	Decorrenza 1/10/ 2012	Decorrenza 1/4/ 2013	Decorrenza 1/10/ 2013	Totale
QUALIFICATI							
LIVELLI							
Quadro	17,36	22,57	26,04	27,78	27,78	27,78	149,31
I	15,64	20,33	23,46	25,02	25,02	25,02	134,49
II	13,53	17,59	20,29	21,64	21,64	21,64	116,33
III	11,56	15,03	17,34	18,50	18,50	18,50	99,43
IV	10,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	86,00
V	9,03	11,75	13,55	14,45	14,45	14,45	77,68
VI	8,10	10,54	12,17	12,98	12,98	12,98	69,75
VII	6,94	9,03	10,42	11,10	11,10	11,10	59,69

Tenuto conto del nuovo meccanismo di rinnovo dei CCNL, che non prevede più la forfetizzazione degli arretrati con l'istituto dell'Una Tantum, andranno riconosciuti gli arretrati con effetto dal 01/01/2011 con le competenze del mese di marzo 2011.

Sebbene il testo dell'accordo faccia riferimento alla non assorbibilità degli aumenti, ricordiamo che eventuali superminimi potranno essere assorbiti se erogati a fronte di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Ulteriori modifiche sono previste nei trattamenti economici ma con decorrenze nei prossimi anni.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

\